

## CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DA PARTE DI  
STUDENTI ISCRITTI AL VI ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

TRA

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E**

**FARMACEUTICHE** (di seguito anche "soggetto promotore"), C.F./P.I. 00754150100, rappresentata dal Preside pro tempore Prof. Piero RUGGERI, nato a Genova il 14/10/1957, domiciliato per la carica in Genova, Via Leon Battista Alberti 4, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio della Scuola del \_\_\_\_\_

**E**

L'Istituto Scientifico Giannina Gaslini di Genova (di seguito anche "soggetto ospitante"), C.F. e P.IVA 00577500101, con sede legale in Genova, Via Gerolamo Gaslini 5, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Renato BOTTI, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 30 del 19 marzo 2018.

### PREMESSO CHE:

- a) l'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC), è sede del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria;
- b) gli obiettivi formativi del suddetto corso delineati dal DM n. 270/2004, dal DM 653/2022, dal Regolamento didattico di Ateneo e dall'Ordinamento didattico del corso comprendono l'acquisizione da parte dello studente di conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale e odontostomatologiche acquisite con le attività formative comprese nel piano didattico e attività pratiche di tipo clinico;
- c) a tali fini il corso prevede specifici CFU da acquisire in attività cliniche professionalizzanti, da svolgersi in modo integrato presso strutture assistenziali;
- d) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, c. 1, lett. a), della legge 24.6.1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;



- e) da tempo sono in corso diversi rapporti di collaborazione tra l'Istituto e l'Università degli Studi di Genova, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso varie Unità Operative dell'Istituto;
- f) nello specifico l'Università degli Studi di Genova, ha richiesto di proseguire il rapporto di collaborazione in argomento;
- g) l'Istituto Giannina Gaslini ha manifestato la propria disponibilità a recepire l'Istanza dell'Università degli Studi di Genova per la prosecuzione dei tirocini in oggetto;

### **VISTO**

lo schema di convenzione standard di tirocinio di formazione ed orientamento previsto dal DM n. 142/1998

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti del VI anno del C.L. in Odontoiatria e Protesi Dentaria in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/1997 ed in accordo con il Direttore della UOC Odontostomatologia e ortodonzia pediatrica del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento, ove esistente, e si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi da essa previsti.

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri per il soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, docente universitario, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, in veste di tutor del tirocinio professionalizzante, incaricato dal soggetto ospitante d'intesa con il soggetto promotore sulla base di un adeguato profilo professionale.
3. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base alla presente convenzione



viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per il soggetto promotore dal Coordinatore del C.L. in Odontoiatria e Protesi Dentaria, contenente:

- a) Il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore del responsabile aziendale;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - d) le strutture ospedaliere presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. A ciascun tutor incaricato in base alla presente Convenzione, il Direttore generale dell'Istituto rilascia un'autorizzazione a svolgere attività assistenziale in ambiti predeterminati.

### **Art.3**

1. Il tirocinio pratico non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante il suo svolgimento il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
3. Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, il responsabile aziendale ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al tutor e al Coordinatore del C.L. in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'adozione dei provvedimenti del caso.

### **Art. 4**

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio o altro sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il medico tutor si impegna a darne comunicazione agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) entro i termini previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in





materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. L'invio delle relative polizze assicurative al soggetto ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### **Art. 5**

1. Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2, comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. Il Datore di lavoro del soggetto ospitante assume, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I tirocinanti sono tenuti a sottoporsi a controlli sanitari preventivi e periodici, ai sensi della normativa vigente in materia, presso il soggetto ospitante dove svolge attività formativa.
3. I tirocinanti devono essere sottoposti a visita medica prima di iniziare l'attività presso la sede formativa assegnata, ovvero ogni qualvolta mutino le condizioni di rischio, ovvero sussista un cambio di destinazione lavorativa. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il tirocinante è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Contestualmente ai cambi di sede formativa, deve essere prevista la trasmissione del giudizio di idoneità e della documentazione sanitaria tra gli Enti coinvolti.
4. I tirocinanti si impegnano a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid – 19 posti in essere dal soggetto ospitante e che quest'ultimo si impegna a rendere disponibili e oggetto di specifica formazione ove e se previsto.

#### **Art. 6**

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante danno atto di essersi reciprocamente forniti tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione.
2. I dati personali acquisiti per il perfezionamento della convenzione, nella fase preliminare e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata della convenzione stessa.
3. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto della presente convenzione.
4. Le parti si impegnano, inoltre, a garantire la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e la formazione conferita in materia di protezione dei dati personali ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività in oggetto ed espressamente designati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 22-



quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

5. Le parti sono e si riconoscono Titolari autonomi dei rispettivi trattamenti.
6. Il soggetto ospitante individua i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

#### **Art. 7**

1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile con atto scritto per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi entro tre mesi prima della scadenza prevista, via PEC o con raccomandata A.R.
2. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

#### **Art. 8**

1. Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

#### **Art. 9**

1. La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Genova, li \_\_\_\_\_

Il Preside  
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche  
Prof. Piero Ruggeri

Il Direttore Generale  
Istituto Giannina Gaslini  
Dott. Renato Botti

